

Decreto n. 7/2012

" Riconoscimento in qualità di Verificatore Indipendente di Sicurezza della Società Italcertifer S.p.A. con sede legale in Largo F.lli Alinari, 4 – 50123 Firenze ""

II DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante attuazione delle direttive 2004 /49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con particolare riferimento all'articolo 6 comma 2 lettera r);

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario che sostituiscono le direttive 96/48/CE, 2001/16/CE e 2007/32/CE

Visto il decreto 22 luglio 2011 di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008 n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"

Viste le "Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza".

Visto il decreto dirigenziale del 4 giugno 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 18 settembre 2012 con il quale viene rinnovato il riconoscimento alla Società Italcertifer S.p.a., con sede legale a Firenze in largo F.lli Alinari n. 4, quale organismo abilitato a valutare la procedura di valutazione della conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui allegato IV del decreto legislativo 191/2010 nonché a svolgere la procedura di verifica CE di cui allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale di cui allegato II del citato decreto legislativo così come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2011, di seguito specificati:

- infrastruttura;
- energia;
- comando, controllo e segnalamento a terra;
- comando, controllo e segnalamento di bordo;
- materiale rotabile;
- esercizio e gestione del traffico;
- manutenzione;
- applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.

Visto il decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009 del Direttore dell'Agenzia, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

Visto il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 del Direttore dell'Agenzia, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria che abroga e sostituisce il precedente a partire dal 1 gennaio 2013;

Vista la nota dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ANSF prot. 00541/08 del 1 agosto 2008 di Riconoscimento dell'Organismo notificato Italcertifer come Verificatore Indipendente di Sicurezza come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera i) decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

Vista la nota dell'Agenda Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ANSF 02157/09 del 28 Aprile 2009 di conferma dell'istanza di qualifica per gli Organismi notificati già riconosciuti Verificatore Indipendente di Sicurezza;

Vista l'istanza presentata dalla Società Italcertifer S.p.A, con sede legale a Firenze in largo F.lli Alinari n. 4, prot. n. 263/08 del 2 luglio 2008, confermata con nota 123/09 del 18 febbraio 2009, con la quale la predetta società ha richiesto il riconoscimento a svolgere l'attività di "Verificatore Indipendente di Sicurezza" (VIS) così come definito all'articolo 3 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 10 agosto 2007. n. 162 nell'ambito dei seguenti sottosistemi costituenti il sistema ferroviario convenzionale ed ad alta velocità:

- Infrastrutture;
- Energia;
- Controllo – Comando e Segnalamento;
- Esercizio e gestione del traffico;
- Materiale Rotabile;
- Manutenzione;

Vista la nota Società Italcertifer prot. n. ITCF-P-00445-10-RM del 26/05/2010 riscontrata dall'ANSF con nota prot. ANSF 04840/10 del 26 luglio 2010;

Considerato che nella predetta istanza la Società Italcertifer ha altresì dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi previsti nelle "Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenda Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza";

Ravvisata la completezza e la correttezza formale della documentazione prodotta dalla suddetta Società nonché lo conformità della documentazione stessa ai requisiti fissati dalle Linee Guida;

Tenuto conto che nel corso dello visite ispettive di cui al paragrafo 6.2.10 delle citate "Linee Guida, effettuate da questa Agenda presso la sede della Società richiedente e la sede di alcuni laboratori di cui la società si avvale è stata riscontrata la conformità dell'organizzazione ai requisiti minimi previsti;

Tenuto conto che la Società Italcertifer ha conseguito l'accreditamento alle norme:

- UNI CEI EN ISO/IEC 45011:1999, con certificato di accreditamento, rilasciato da ACCREDIA, registrazione n. 107B rev. 01, emesso il 30/09/2010, modificato il 20/09/2011 con scadenza 29/09/2014;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005, con certificato di accreditamento, rilasciato da ACCREDIA, registrazione n. 058E rev. 01, emesso il 30/09/2010, modificato il 20/09/2011 con scadenza 29/09/2014;

Vista la "Relazione Conclusiva del Gruppo di Verifica" nella quale sono contenute le risultanze dell'istruttoria e delle attività ispettive svolte presso la sede della Società e presso le sedi di alcuni laboratori di cui l'Organismo ha dichiarato di avvalersi;

Decreta

Art. 1

- 1 La Società Italcertifer S.p.A. con sede legale in Largo F.lli Alinari, 4 – 50123 Firenze, è riconosciuta idonea, in conformità all'articolo 6 comma 2 lettera r) del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, a svolgere l'attività di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera i) del medesimo decreto per i sottosistemi del sistema ferroviario convenzionale ed ad alta velocità di seguito elencati:
 - Infrastrutture;
 - Materiale Rotabile
 - Energia;
 - Controllo – Comando e Segnalamento a terra;
 - Controllo – Comando e Segnalamento di bordo;
 - Esercizio e gestione del traffico;
 - Manutenzione;
- 2 Per quanto concerne il sottosistema infrastrutture la qualifica si intende rilasciata nei limiti previsti dalle competenze attribuite al "Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale" dal Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008 n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".
- 3 La Visita in Accompagnamento prevista al punto 6.2.13 delle *Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza* sarà svolta nel corso della prima attività di valutazione che svolgerà la Società ITALCERTIFER S.p.A e comunque non oltre un anno dalla data del presente Decreto di riconoscimento di VIS, a tal fine la Società medesima dovrà attivarsi presso questa Agenzia per dare seguito al provvedimento.

Art. 2

- 1 I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 6 aprile 2009 n.1 e, a partire dal 1° gennaio 2013, dal decreto del 9 agosto 2012 n. 4.
- 2 La Società riconosciuta svolgerà i predetti compiti nel pieno rispetto e mantenimento della struttura nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dall'organismo in merito all'utilizzazione dei consulenti esterni - come individuato nella documentazione presentata ed integrata su richiesta di questa Agenzia.
- 3 Tutte le variazioni che la Società riconosciuta dovesse apportare agli elementi che sono stati analizzati nel corso dell'istruttoria dovranno essere comunicate tempestivamente a questa Agenzia.
- 4 L'Agenzia vigila sull'attività della Società riconosciuta ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta di soggetti preposti all'utilizzo dei sottosistemi, anche mediante verifica a campione dei rapporti di valutazione rilasciati. A tal fine lo Società trasmette ogni anno all'Agenzia l'elenco dei rapporti di valutazione emessi nell'ambito dei sottosistemi di qualifica.
- 5 L'Agenzia dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso lo Società riconosciuta, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 3

- 1 La Società riconosciuta in relazione all'esito delle visite ispettive di vigilanza di cui all'articolo 2 è soggetta, nei casi previsti, alle sanzioni di riduzione temporanea e/o sospensione della qualifica previste al capitolo 6.8 delle "Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza".
- 2 Il provvedimento di riduzione e/o sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle cause alla base dell'adozione dei medesimi.
- 3 Il riconoscimento è revocato nel caso in cui la Società riconosciuta non ottempera a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

Art. 4

1. Il presente riconoscimento ha durata quinquennale (a partire dalla nota di ANSF 00541/08 del 01/08/2008 di riconoscimento dell'Organismo notificato ITALCERTIFER come Verificatore Indipendente di Sicurezza come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera i) decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162) ed assume efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

Firenze, 26 ottobre 2012

Il Direttore
Ing. Alberto Chiodvelli

